

Rapporto

numero

data

Dipartimento

6301 R

1 ° dicembre 2009

SANITÀ E SOCIALITÀ

Concerne

**della Commissione della gestione e delle finanze
sull'iniziativa parlamentare 21 settembre 2009 presentata nella forma
elaborata da Manuele Bertoli e cofirmatari per il Gruppo socialista per
aumenti dei sussidi di cassa malattia già dal 2010**

(v. messaggio 25 novembre 2009 n. 6301)

1. LE PROPOSTE PARLAMENTARI

In data 15 settembre 2009 il Gruppo PS ha presentato un'iniziativa parlamentare elaborata urgente per la modifica della Legge di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997 con la quale si è chiesto l'aumento di alcuni limiti di reddito a partire dal 2010, allo scopo di aumentare i sussidi pubblici ai premi in crescita per i prossimi anni, prima della riforma integrale del sistema prevista per il 2012 con l'applicazione delle proposte di cui al messaggio 6264 di stessa data.

In precedenza, nel corso del mese di giugno, altri atti parlamentari hanno sollecitato il Governo ad intervenire sul sistema di erogazione dei sussidi, in parte anche con dei correttivi già a partire dal 2010. In particolare il collega Gianni Guidicelli per il Gruppo PPD ha presentato l'iniziativa parlamentare generica "Sostenere i redditi del ceto medio-basso", mediante la quale ha chiesto al CdS:

- di voler adottare gli opportuni provvedimenti legislativi per migliorare il sistema di valutazione, modificando il metodo di calcolo passando dal reddito imponibile al reddito disponibile;
- di introdurre i correttivi per lottare contro l'effetto soglia attraverso l'uscita graduale dal sistema dei sussidi, in modo che all'aumento del salario non corrisponda l'immediata diminuzione del reddito disponibile;
- di stanziare un contributo cantonale di 30 milioni di franchi per la riduzione dei sussidi ai premi dell'assicurazione malattia.

2. LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

In data 25 novembre 2009 il Consiglio di Stato ha preso posizione sulla proposta urgente presentata dal Gruppo PS, quantificando in 8,9 milioni i costi della modifica legislativa per il 2010 e invitando il Gran Consiglio a respingerla poiché il Cantone Ticino sarebbe già in ottima posizione, rispetto agli altri Cantoni, quanto al volume di sussidi erogati.

Il Governo ha pure indicato che l'attuazione della proposta per il 2010 sarebbe problematica amministrativamente, visto che l'iter delle richieste e delle risposte alle

istanze è già da tempo in movimento e l'accoglimento dell'iniziativa implicherebbe il ricalcolo di decine di migliaia di sussidi.

Sull'iniziativa presentata dal collega Guidicelli per il Gruppo PPD il Governo non ha ancora speso una sola parola.

3. LA DISCUSSIONE COMMISSIONALE

La Commissione si è chinata sulla questione ed ha deciso di accogliere parzialmente le proposte formulate con le iniziative sopra indicate, presentando un controprogetto.

Se è vero che nel confronto intercantonale il Ticino è tra i Cantoni che intervengono maggiormente con le riduzioni dei premi di cassa malattia, è altrettanto vero che il nostro Cantone, sempre nel raffronto intercantonale, il reddito disponibile mensile medio per economia domestica è inferiore del 15,7% rispetto alla media nazionale (CHF 5'485.00 contro CHF 6'507.00).

Si può quindi affermare che in considerazione delle disparità del reddito medio ticinese rispetto a quello confederato, l'incidenza dei premi dell'assicurazione malattia è probabilmente la più elevata in Svizzera.

Con il controprogetto si propone di aumentare, già a partire dal prossimo 2010, i limiti di reddito che danno diritto al sussidio conformemente alla Legge di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) e precisamente:

- a. il limite di reddito per le persone sole di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. a. è compreso tra CHF 20'000.00 e CHF 22'000.00;
- b. il limite di reddito per le famiglie di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. b. è compreso tra CHF 32'000.00 e CHF 34'000.00;
- c. il limite del reddito di riferimento di cui all'art. 32 cpv. 2 è compreso tra CHF 50'000.00 e CHF 55'000.00;
- d. il limite di reddito per il terzo e successivo figlio di cui all'art. 46 cpv. 1 è compreso tra CHF 60'000.00 e CHF 65'000.00.

Dal profilo finanziario e secondo informazioni ricevute dai funzionari del DSS, questa proposta dovrebbe toccare ca. 5'500 assicurati e dovrebbe comportare un costo supplementare sia per il 2010 che per il 2011 di ca. CHF 1'400'000.00 annui.

La Commissione ritiene inoltre opportuno apportare un correttivo all'attuale sistema di valutazione del diritto al sussidio, introducendo all'art. 31 LCAMAL anche la nascita di un figlio quale motivo per una verifica del diritto, facendo astrazione del reddito imponibile fiscalmente.

In questo caso, come già previsto dall'art. 31 del Regolamento alla LCAMAL, si verifica la nuova situazione economica delle famiglia che dovesse rientrare nei parametri di cui all'art. 29 LCAMAL.

Dal profilo finanziario, questa proposta dovrebbe toccare ca. 930 assicurati e dovrebbe comportare un costo supplementare sia per il 2010 che per il 2011 di ca. CHF 600'000.00 annui.

Si tratta di due misure transitorie e mirate di carattere straordinario, a sostegno dei redditi più colpiti dall'imminente ulteriore aumento dei premi di cassa malati, in un momento contingente di difficoltà e in attesa della nuova legge attualmente al vaglio della Commissione e che entrerà in vigore il 1. gennaio 2012.

4. CONCLUSIONI

Visto quanto precede la Commissione della gestione e delle finanze invita il Gran Consiglio ad adottare la modifica legislativa allegata unitamente al Preventivo dello Stato per l'anno 2010.

Con questo rapporto si ritiene evasa l'iniziativa elaborata presentata da Manuele Bertoli il 21.09.2009 e si ritiene parzialmente evasa l'iniziativa generica presentata da Gianni Guidicelli per il PPD il 22.06.2009.

Per la Commissione gestione e finanze:

Giovanni Jelmini, relatore

Bacchetta-Cattori - Beltraminelli - Bertoli (con riserva) -

Bignasca A. - Bobbià - Brivio - Celio - Foletti -

Ghisletta R. (con riserva) - Gobbi N. - Lurati (con riserva) -

Merlini - Orelli Vassere (con riserva) - Regazzi - Vitta

Disegno di

LEGGE

di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 21 settembre 2009 presentata da Manuele Bertoli e cofirmatari per il Gruppo PS;
- visto il messaggio 25 novembre 2009 n. 6301 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 1° dicembre 2009 n. 6301R della Commissione della gestione e delle finanze,

d e c r e t a:

I.

La Legge di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997 è modificata come segue:

Art. 31

Accertamento del reddito determinante

Il regolamento stabilisce le modalità per l'accertamento del reddito determinante:

- a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
- b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
- c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6000.--, che esercitano un'attività lucrativa;
- d) in caso di nascita di figli;**
- e) in altri casi particolari.

Art. 81a (nuovo)

Nuovi diritti e limiti dal 2010

¹A partire dall'anno 2010, il sussidio minimo è garantito anche ai seguenti assicurati:

- a. le persone sole il cui reddito (di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. a) è compreso tra fr. 20'000.- e fr. 22'000.-;
- b. le famiglie il cui reddito (di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. b) è compreso tra fr. 32'000.- e fr. 34'000.-;
- c. le famiglie il cui reddito di riferimento (di cui all'art. 32 cpv. 2) è compreso tra fr. 50'000.- e fr. 55'000.-;
- d. le altre famiglie il cui reddito (di cui all'art. 46 cpv. 1) è compreso tra fr. 60'000.- e fr. 65'000.-.

²In deroga all'art. 28 cpv. 2, l'istanza di sussidio per l'anno 2010 degli assicurati di cui al cpv. 1 può essere presentata entro il 31 marzo 2010.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1. gennaio 2010.